

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2024, n. 25-530

Legge regionale n. 1/2018, articolo 38, commi 3 e 4. Approvazione dei criteri e delle modalità inerenti alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative e pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche, per le violazioni relative al mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione rifiuti per l'anno 2021 di cui all'articolo 2, comma 4, della medesima legge regionale



Seduta N° 34

Adunanza 16 DICEMBRE 2024

Il giorno 16 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 16:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la Reggia di Venaria Reale, Piazza della Repubblica 4 - Venaria Reale con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Gian Luca VIGNALE

DGR 25-530/2024/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 1/2018, articolo 38, commi 3 e 4. Approvazione dei criteri e delle modalità inerenti alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative e pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche, per le violazioni relative al mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione rifiuti per l'anno 2021 di cui all'articolo 2, comma 4, della medesima legge regionale

A relazione di: Marnati

Premesso che:

la legge regionale n. 1/2018, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 8/2024, detta norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, al fine di perseguire politiche di riduzione della produzione del rifiuto, di riuso e di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio, ha stabilito obiettivi volti a limitare la produzione di rifiuti indifferenziati ed ha individuato sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli stessi;

l'articolo 38, al comma 3, della suddetta legge regionale disciplina la destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni sopra esposte, disponendo che le somme siano utilizzate per incentivare i Comuni che superano del 50 per cento gli obiettivi di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti in anticipo rispetto alle scadenze stabilite;

il comma 4 di tale articolo sancisce che la Giunta regionale definisce le priorità d'intervento, i criteri e le modalità di utilizzo delle suddette risorse, individuando modalità di incentivazione per i consorzi di area vasta che si sono accorpati ai sensi dell'articolo 9, comma 7 e di sostegno per quelli che si sono accorpati ai sensi dell'articolo 33-bis.

Richiamato che la legge regionale n. 4/2021, all'articolo 14, prevede che le sanzioni amministrative, di cui al sopra citato articolo 18, commi 1 e 2, si applicano a partire dall'anno successivo a quello di costituzione dei consorzi di area vasta, su dati di produzione riferiti all'anno precedente.

Richiamato, inoltre, che il "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate" è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 277-11379 del 9 maggio 2023.

Dato atto che, tenuto conto che, poiché l'articolo 10 della suddetta legge regionale n. 4/2021 ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine per la trasformazione dei Consorzi di bacino in Consorzi di area vasta, la sanzione per il mancato conseguimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuto urbano indifferenziato entro l'anno 2020 va applicata sui dati di produzione relativi all'anno 2021, con DD n. 526/A1603B/2022 del 6 ottobre 2022 sono stati approvati i dati di produzione rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi all'anno 2021.

Dato atto, inoltre che, la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, tenuto conto dei dati di cui alla suddetta determinazione dirigenziale, ha condotto un'analisi tecnica finalizzata a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al sopra citato articolo 18, ai sensi della quale, in particolare:

- alla luce dei molteplici obiettivi stabiliti dal vigente "Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani", è stato individuato l'obiettivo di produzione annua pro capite di rifiuto urbano indifferenziato quale parametro per l'individuazione dei Comuni che hanno superato del 50 per cento gli obiettivi di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti in anticipo rispetto alle scadenze stabilite;

- al fine di evitare un'eccessiva frammentazione delle risorse che di fatto renderebbe poco incisivo l'utilizzo delle somme destinate a ciascun singolo comune, i destinatari delle risorse debbano essere i Consorzi di Area Vasta, anziché i singoli Comuni, e che i Consorzi di Area Vasta dovranno utilizzare le somme per attivare o sostenere iniziative a favore dei Comuni suddetti.

Richiamato che i criteri e le modalità sopra definiti troveranno applicazione esclusivamente in merito alle sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati relative all'anno di produzione 2021 in quanto, a seguito delle modifiche alla legge regionale n. 1/2018 introdotte dalla legge regionale n. 8/2024, le sanzioni sono state sostituite da penalità a partire dall'anno di produzione 2022.

Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata all'effettivo introito del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche per le violazioni in materia di rifiuti di cui ex articolo 18 della legge regionale n. 1/2018 e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire tali risorse in entrata, al capitolo 31530 "Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle amministrazioni pubbliche per le violazioni in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti), vincolato in spesa al capitolo 150502 (Missione 09, Programma 03) destinati all'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/2012, in data 29 ottobre 2024 il parere favorevole espresso sui contenuti di cui alla presente deliberazione dalla Conferenza Regionale dell'Ambiente, di cui al DPGR n. 50 del 22 giugno 2012.

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate (PRUBAI), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 277-11379 del 9 maggio 2023;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

visto il regolamento regionale n. 9 del 16 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della

Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18“;
visto il regolamento regionale n. 11 del 21 dicembre 2023 di ”Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)“;
vista la D.G.R. n. 38 - 6152 del 2 dicembre 2022 “Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017”;
vista la l.r. 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
vista la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
vista la l.r. 1 agosto 2024, n. 20 “Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”;
vista la D.G.R. n. 46-117/2024/XII del 2 agosto 2024 “Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026”;
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Preso atto della D.G.R. n. 4-8114/XI del 31 Gennaio 2024 “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024”.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

delibera

- di approvare per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 38, commi 3 e 4, della legge regionale n. 1/2018, i criteri e le modalità per la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative e pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche, per le violazioni relative al mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione rifiuti di cui all’articolo 2, comma 4, della medesima legge regionale, riportati nell’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Servizi Ambientali”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
- che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata all’effettivo introito del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche per le violazioni in materia di rifiuti di cui ex articolo 18 della legge regionale n. 1/2018 e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire tali risorse in entrata, al capitolo 31530 "Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle amministrazioni pubbliche per le violazioni in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti), vincolato in spesa al capitolo 150502 (Missione 09, Programma 03)

destinati all'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegato

Disposizioni, per l'anno 2021, sulla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative e pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche, per le violazioni relative al mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione rifiuti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 1/2018

1. PREMESSE

Il presente documento riporta i criteri e le modalità, per l'anno 2021, in merito alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative e pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche, per le violazioni relative al mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione rifiuti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 1/2018.

Le disposizioni dettate con il presente provvedimento troveranno applicazione solamente in merito alle sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati relative all'anno di produzione 2021, in quanto, a seguito delle modifiche alla legge regionale n. 1/2018 introdotte dalla legge regionale n. 8/2024, le sanzioni sono state sostituite da penalità a partire dall'anno di produzione 2022.

2. CONTESTO NORMATIVO

La legge regionale n. 1/2018, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 8/2024, detta norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, al fine di perseguire politiche di riduzione della produzione del rifiuto, di riuso e di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio, ha stabilito obiettivi volti a limitare la produzione di rifiuti indifferenziati.

L'articolo 2 di tale legge regionale, al comma 4, individua gli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati ed, in particolare alla lettera b) e b-bis), stabilisce che la produzione annua di rifiuto indifferenziato non sia superiore a 159 kg/ab entro l'anno 2020 ed a 126 kg/ab entro l'anno 2025, prevedendo, al comma 5, una deroga per la Città di Torino, ai sensi della quale sono stabiliti un obiettivo di 190 kg/ab*anno entro l'anno 2020, uno di 159 kg/ab*anno entro l'anno 2024 ed uno di 126 kg/ab*anno entro l'anno 2028.

Il successivo articolo 18 detta le sanzioni a carico dei Consorzi di Area Vasta (CAV) in caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi a livello di sub-ambito di area vasta, disponendo che tali sanzioni amministrative pecuniarie sono calcolate sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi di rifiuti prodotti raggruppati per fasce.

Il comma 6 dello stesso articolo dispone che all'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione e alla riscossione dei relativi proventi provvedono la Città Metropolitana e le Province secondo i principi della legge n. 689/1981, trattenendo una quota pari al 20 per cento di quanto riscosso a copertura degli oneri per le competenze di cui sopra.

L'articolo 38, al comma 3, disciplina la destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni sopra esposte, disponendo che le somme siano utilizzate per incentivare i Comuni che superano del 50 per cento gli obiettivi di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti in anticipo rispetto alle scadenze stabilite.

Il comma 4 di tale articolo sancisce che la Giunta regionale definisce le priorità d'intervento, i criteri e le modalità di utilizzo delle suddette risorse, individuando modalità di incentivazione per i consorzi di area vasta che si sono accorpati ai sensi dell'articolo 9, comma 7 e di sostegno per quelli che si sono accorpati ai sensi dell'articolo 33-bis.

La legge regionale n. 4/2021, all'articolo 14, prevede che le sanzioni amministrative, di cui al sopra citato articolo 18, commi 1 e 2, si applicano a partire dall'anno successivo a quello di costituzione dei consorzi di area vasta, su dati di produzione riferiti all'anno precedente.

Il "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate" è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 277-11379 del 9 maggio 2023.

3. DATI DI PRODUZIONE RIFIUTI URBANI E DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RELATIVI ALL'ANNO 2021

Poiché l'articolo 10 della suddetta legge regionale n. 4/2021 ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine per la trasformazione dei Consorzi di bacino in Consorzi di area vasta, la sanzione per il mancato conseguimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuto urbano indifferenziato entro l'anno 2020 va applicata sui dati di produzione relativi all'anno 2021.

Con DD n. 526/A1603B/2022 del 6 ottobre 2022 sono stati approvati i dati di produzione rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi all'anno 2021.

Alla luce dei molteplici obiettivi stabiliti dal vigente "Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani", è stato individuato l'obiettivo di produzione annua pro capite di rifiuto urbano indifferenziato quale parametro per l'individuazione dei Comuni che hanno superato del 50 per cento gli obiettivi di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti in anticipo rispetto alle scadenze stabilite.

Il suddetto raggiungimento anticipato si concretizza in un quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato non superiore a 63 kg/ab per l'anno 2021, in quanto deve essere preso come riferimento l'obiettivo di produzione non superiore a 126 kg/ab da raggiungere entro l'anno 2025, come previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera b-bis), della legge regionale n. 1/2018.

Per la Città di Torino lo stesso obiettivo si concretizza con una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato nell'anno 2021 non superiore a 79,5 kg/ab in considerazione dell'obiettivo di produzione non superiore a 159 kg/ab*anno da conseguire entro l'anno 2024 come disposto dal comma 5 del suddetto articolo.

In particolare, la Città Metropolitana di Torino, nell'anno 2021, non ha superato del 50 per cento gli obiettivi di riduzione dei rifiuti in anticipo rispetto alle scadenze stabilite.

Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione delle risorse che di fatto renderebbe poco incisivo l'utilizzo delle somme destinate a ciascun singolo comune, i destinatari delle risorse debbano essere i Consorzi di Area Vasta, anziché i singoli Comuni, e che i Consorzi di Area Vasta dovranno utilizzare le somme per attivare o sostenere iniziative a favore dei Comuni suddetti.

La quantificazione delle somme destinate a ciascun Consorzio di Area Vasta deve essere effettuata sulla base degli abitanti residenti nei Comuni consortili che nell'anno 2021 hanno una produzione pro capite di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 63 kg/ab.

4. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Poiché l'articolo 38 della legge regionale n. 1/2018 destina in modo vincolato l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche per le violazioni in materia di rifiuti di cui all'articolo 18, ad alimentare i capitoli di spesa della Missione 09, Programma 03, destinati all'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti ed, in particolare, ad incentivare i comuni che superano del 50% gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti in anticipo rispetto alle scadenze stabilite e che gli stanziamenti di spesa sono da utilizzarsi nei limiti delle somme effettivamente incassate.

Il gettito delle sanzioni di cui sopra deve essere iscritto/accertato nel capitolo d'entrata 31530 "Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle amministrazioni pubbliche per le violazioni in

materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti), vincolato in spesa al capitolo 150502.

5. CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE EX ARTICOLO 18 RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2021

La determinazione dei Comuni che hanno raggiunto in anticipo gli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuto urbano indifferenziato e alla determinazione della quota spettante ai rispettivi Consorzi di Area Vasta, è effettuata sulla base dei criteri di seguito riportati:

5.1. l'obiettivo di produzione annua pro capite di rifiuto urbano indifferenziato è individuato, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, della legge regionale n. 1/2018, quale parametro per l'individuazione dei Comuni che hanno superato del 50 per cento gli obiettivi di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti in anticipo rispetto alle scadenze stabilite;

5.2. il valore pro capite non superiore a 63 kg/ab di rifiuto urbano indifferenziato riferito all'anno 2021 è individuato come obiettivo da raggiungere da parte dei Comuni piemontesi per beneficiare dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative e pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 18 della medesima legge regionale n. 1/2018;

5.3. i Consorzi di Area Vasta sono individuati come beneficiari degli introiti derivanti dalle suddette sanzioni;

5.4. la definizione delle somme destinate a ciascun Consorzio di Area Vasta è effettuata sulla base degli abitanti residenti nei Comuni consortili che, nell'anno 2021, hanno conseguito una produzione pro capite di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 63 kg/ab;

5.5. i Consorzi di Area Vasta utilizzano le risorse così ricevute per attivare o sostenere iniziative a favore dei suddetti Comuni.

6. PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

6.1. Il Dirigente del Settore "Servizi Ambientali", della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio provvede all'individuazione dei Comuni che hanno raggiunto in anticipo gli obiettivi di riduzione della produzione pro capite di rifiuto urbano indifferenziato come sopra definito e la determinazione della quota spettante ai Consorzi di Area Vasta di riferimento

6.2. Il procedimento si articola come segue:

a. individuazione dei Comuni piemontesi che presentano una produzione rifiuti indifferenziati non superiore a 63 kg/ab. Tale attività verrà effettuata a partire dai dati di produzione rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi all'anno 2021, formalmente approvati con DD n. 526/A1603B/2022 del 6 ottobre 2022;

b. individuazione dei CAV che presentano Comuni con una produzione rifiuti indifferenziati non superiore a 63 kg/ab, beneficiari quindi degli introiti derivanti dalle suddette sanzioni;

c. conteggio a livello di CAV del numero di abitanti residenti nei Comuni di cui al punto 6.2 lettera a);

d. calcolo dell'importo pro capite da destinare ai CAV a partire dalle somme incassate e dai dati relativi alla popolazione residente in ciascun comune di cui al punto 6.2 lettera a) come risultante dalla DD n. 526/A1603B/2022 del 6 ottobre 2022.

e. erogazione delle somme dovute.

6.3. Il termine ultimo del procedimento amministrativo di cui al presente paragrafo è fissato, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241/1990, in 30 giorni decorrenti:

- per la destinazione delle somme già incassate dall'amministrazione regionale, dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei relativi criteri;
- dall'accertamento in entrata per le somme non ancora incassate che le Province e la Città Metropolitana di Torino verseranno all'amministrazione regionale a seguito dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 1/2018, riferite all'anno 2021.